



DDI

Inquadra
il QR code
e guarda
il video

LA DONNA NELLA SOCIETÀ ROMANA

Qual era la condizione giuridica della donna nella società romana di età repubblicana e imperiale? Che ruolo era affidato alle matrone all'interno della società? Quali furono le donne, nella storia di Roma, che uscirono dagli schemi rivendicando ruoli considerati rigorosamente "maschili"? Per queste donne si può parlare propriamente di "emancipazione"? Partendo da queste domande abbiamo tracciato un quadro della condizione femminile a Roma, utilizzando fonti diverse per epoca e tipologia, dalle testimonianze di storici come Livio e Valerio Massimo, vissuti a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., alle opere giuridiche di Gaio, Giulio Paolo e Ulpiano, vissuti tra il II e il III secolo d.C. Il quadro che emerge è quello di una società profondamente maschilista e patriarcale, che da una parte affidava alle donne importanti compiti legati, per esempio, all'educazione dei figli, dall'altra non riconosceva loro fondamentali diritti civili e politici sulla base di una presunta "debolezza". D'altra parte, le poche volte in cui le matrone romane scesero in piazza per protestare non fu per motivi politici o civili, ma economici. Emancipate sì, quindi, ma sicuramente lontane da una vera e propria "coscienza di genere".

1

Stato giuridico della donna nel diritto romano

Nell'antica Roma la condizione giuridica femminile fu sempre discriminata e inferiore rispetto a quella maschile, dato che le donne furono sempre escluse dal pieno godimento dei diritti riconosciuti agli uomini. Tale condizione di inferiorità veniva giustificata dai giuristi con la minor "fermezza" sia fisica che psichica delle donne, perché appartenenti, appunto, al cosiddetto "sesso debole". I termini del latino giuridico usati per designare la debolezza femminile sono di solito *infirmas sexus*, *imbecillitas sexus/corporis* e *levitas animi* (► testo di Gaio a pag. 166): *infirmas*



mītas e *imbecillitas* denotano nella loro accezione fondamentale “la debolezza fisica” dovuta al sesso, mentre la *levitas animi* designa specificamente “l’instabilità del carattere” e “la “volubilità dell’animo”, considerate dagli antichi proprie del genere femminile; comunque la si consideri, dunque, sia dal punto di vista fisico che da quello intellettuale e psichico, l’appartenenza al sesso femminile dagli antichi giuristi è considerata di per sé causa di “infermità” e di “invalidità”, menomazione che rende le donne naturalmente incapaci di assolvere ai **virilia officia**, cioè ai compiti propri degli uomini. Proprio questo pregiudizio di “debolezza” della donna, da imputare ai *mores*, cioè a una radicata convinzione culturale, ha dettato quelle disposizioni normative che escludevano le “femmine” da una lunga serie di diritti e di attività riconosciute soltanto ai “maschi”. Quando, dal II sec. d.C., vengono riconosciuti alla donna romana maggiori diritti nell’ambito familiare e privato (► box Lex Iulia e Papia Poppea) – mai comunque in quello pubblico – il giurista Papiniano nelle sue *Quaestiones* denuncia l’inferiorità giuridica della donna affermando: *In multis iuris nostri articulis **deterior est condicio** feminarum quam masculorum*, «In molti articoli del nostro diritto la **condizione delle femmine è peggiore** di quella dei maschi». (*Quaest. D.* 1.5.9).

1.1 Le donne devono avere un tutore

Nei seguenti testi, tratti da opere di Cicerone (I a.C.), Tito Livio (I d.C.) e dei giuristi del II secolo d.C. Gaio e Giulio Paolo, viene ribadito il concetto secondo cui una donna, a livello giuridico, non può essere autonoma, ma deve avere un tutore maschile, che sia il padre, il marito o un fratello.

TESTO 1 Cicerone, *Pro Murena*, 12,27

Nel 63 a.C. Cicerone nell’orazione in difesa del console e amico Licinio Murena, accusato di brogli elettorali, sostiene che già gli antenati (*maiores*) vollero che le donne fossero sottoposte a tutori a causa della loro presunta inferiorità.

Mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt.

I nostri antenati vollero che le donne a causa della loro debolezza di giudizio fossero soggette alla potestà dei tutori.

TESTO 2 Livio, *Ab Urbe condita*, 34,2,11

Lo storico Tito Livio riferisce un discorso tenuto nel 193 a.C. in senato da Catone il Censore, indignato per la “marcia delle donne” che chiedevano l’abrogazione della *Legge Oppia* (► par. 3, pag. 172), Catone si oppose con grande durezza alle loro rivendicazioni, ribadendo l’inferiorità giuridica delle donne.

Maiores nostri nullam, ne privatam quidem, rem agere feminas¹ sine tutore auctore voluerunt, et in manu esse parentum, fratrum, virorum; nos, si diis placet, iam etiam rem publicam capessere eas patimur et foro quoque et contionibus et comitiis immisceri.

I nostri antenati vollero che le femmine¹ non potessero trattare nessun affare, neppure privato, senza l’autorizzazione di un tutore e perciò vollero che fossero soggette ai genitori, ai fratelli, ai mariti; noi, se va bene agli dei, permettiamo che esse – le donne! – allungino le mani sullo stato e si pongano al nostro fianco persino nel foro, nelle adunanze e nei comizi.

1. Si noti l’uso del termine *femina* che sottolinea la discriminazione sessuale.

TESTO 3 Gaio, *Institutiones*, 144-145

Gaio, il più importante giurista del II sec. d.C., autore delle *Institutiones*, un fondamentale manuale di diritto romano, testimonia come le “femmine” furono sempre discriminate sul piano giuridico per la presunta incapacità del “sesso debole” di gestire sia gli affari pubblici che privati.

144 *Permissum est parentibus tutores liberis, quos in potestate sua habent, testamento dare: masculini quidem sexus impuberibus¹, feminini et impuberibus puberibusque, etiam cum nuptae sint. Vetēres enim voluerunt feminas, etiam si perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.*

145 *Itaque, si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinet habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permānet: tantum enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae.*

144 È affidato ai genitori il compito di dare col testamento dei tutori ai figli che sono sotto la loro potestà; ai figli di sesso maschile finché sono impuberi¹, a quelli di sesso femminile sia impuberi sia puberi ed anche quando siano sposate. Gli antichi infatti vollero che le femmine, anche se in età matura, a causa della loro leggerezza di carattere, rimanessero sotto tutela.

145 Quindi, se qualcuno per testamento avrà dato al figlio e alla figlia un tutore, ed entrambi saranno arrivati alla pubertà, il figlio cesserà di avere il tutore, la figlia invece, niente meno continua a restare in tutela; infatti solo in forza della legge Iulia Poppea (► box qui sotto) per diritto dei figli le femmine sono liberate dalla tutela.

1. La pubertà è il periodo di cambiamenti fisici (solitamente dagli 11 ai 18 anni per le femmine, dai 14 ai 21 anni per i maschi), attraverso i quali il corpo di un bambino diviene un corpo adulto capace di produrre gli ormoni sessuali.

PER APPROFONDIRE

La Lex Iulia et Papia Poppea

Nel 9 d.C. l'imperatore Augusto, che voleva attuare una profonda riforma dei costumi da tempo in decadenza, fece proporre dai consoli M. Papio Mutilo e Q. Secondo Poppeo una legge che, a completamento della precedente *Lex Iulia* (18 a.C.), mirava a potenziare in tutto l'impero la moralità dei costumi e la natalità, al fine di garantire nuovi cittadini e soldati all'impero. La legge nel suo insieme concedeva molti privilegi ai coniugati con prole numerosa, mentre sanciva penalità ed esclusioni per i coniugati senza figli (*orbi*) o per i non coniugati. Ad esempio: i coniugati con figli avevano la precedenza nell'elezione alle cariche pubbliche; a Roma tre figli, in Italia quattro, cinque nelle provincie davano diritto alla dispensa dai *munera*, corrispondenti alle nostre tasse comunali. La donna libera, se madre di almeno tre figli (*ius trium liberorum*), veniva liberata dalla tutela (► Gaio, I,145), mentre la liberta, madre di almeno quattro figli, era affrancata dalla tutela del patrono. Dal II sec. d.C. venne del tutto eliminata la tutela per le donne sposate. Innovative furono soprattutto le disposizioni relative alla capacità successoria, data l'importanza che le eredità avevano nella vita economica del tempo; infatti, in proporzione al numero dei figli, anche la donna poteva ereditare e amministrare il proprio patrimonio.

TESTO 4

Iulius Paulus, Digesta 22.6.9

Il giurista Giulio Paolo, vissuto tra il II e il III secolo d.C., dopo avere affermato che “il diritto non ammette ignoranza”, aggiunge che la “debolezza di sesso” (*sexus infirmitas*) delle donne è causa dell'ignoranza del diritto ed è pertanto giusto che esse siano protette e tutelate da un uomo in ogni azione legale.

Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere. [...] Videamus igitur, in quibus speciebus locum habere possit, praemisso quod minoribus vigintiquinque annis ius ignorare permissum est; quod et in feminis propter sexus infirmitatem dicitur.

È norma che l'ignoranza del diritto nuoccia a chiunque [...] vediamo dunque in quali casi particolari ciò possa avvenire, premesso che è concesso ignorare il diritto ai minori di 25 anni. Cosa che si dice capiti anche alle femmine a causa della debolezza di sesso.

1.2 Le donne sono escluse dagli officia virilia

Con le espressioni *officia virilia* o *munera masculorum* si intendono quelle attività, compiti e ruoli sociali che per legge potevano essere svolti solo dagli uomini in quanto “maschi” in possesso di piene capacità fisiche e psichiche. Sebbene nel passaggio dalla repubblica al principato la condizione giuridica della donna sia sotto alcuni aspetti migliorata, come vedremo nel paragrafo 3, alle donne fu sempre preclusa *propter sexus infirmitatem* («per la debolezza del loro sesso») la possibilità di adire le magistrature e di partecipare agli affari civili e pubblici.

TESTO 5 Ulpiano, *Digesta* 50.17.2

Domizio Ulpiano, celebre giurista vissuto tra il II e il III secolo d.C., elenca tutte le attività e i diritti dai quali le donne romane erano escluse.

Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare¹ nec pro alio intervenire² nec procuratores existere.

Le femmine sono escluse da tutti gli affari civili o pubblici e pertanto né possono essere giudici, né esercitare una magistratura né svolgere la professione di avvocato dell'accusa o della difesa né diventare amministratori.

1. *Postulare* significa «presentare un'accusa contro qualcuno in tribunale».

2. *pro aliis intervenire* significa «assumere la difesa» di qualcuno.

■ Le donne inoltre non potevano:

- assumere la tutela dei propri o dei figli di altri;
→ *Tutela virile officium est.* (Gaio, *Dig.* 26,1,16)
- garantire il pagamento di un debito (*intercedere pro aliis*);
→ *Pro ullo feminae propter sexus imbecillitatem intercedere* (possunt). (Ulpiano, *Dig.* 16.1.0)
- denunciare qualcuno (*deferre aliquem*) per un reato;
→ *Deferre non possunt mulieres propter sexus infirmitatem.* (Marciano, *Dig.* 49.14.18)
- svolgere qualunque attività bancaria
→ *Feminae remotae videntur ab officio argentarii², cum ea opera virilis sit.* (Callistrato, *Dig.* 2.13.12 pr.)
- promuovere un'azione popolare.
→ *Mulier ...populares actiones non dantur.* (Ulpiano *D.* 47.23.6)

E infine le donne non potevano testimoniare in tribunale, concludere un contratto a proprio nome, chiedere per prime il divorzio o la separazione dal marito.

2. Gli *argentarii* erano i banchieri romani, così detti perché trattavano i soldi, perlopiù d'argento.

Attività

1. Dopo avere riportato nella tabella le espressioni latine che si riferiscono alle ragioni addotte dai vari autori per giustificare la presunta inferiorità delle donne rispetto agli uomini, rispondi alle domande che seguono.

	Espressione latina	Traduzione
T1 - Cicerone		
T3 - Gaio		
T4 - Giulio Paolo		

TESTO 2: In base a quale criterio Catone ritiene che le donne debbano essere sottoposte alla tutela di un uomo? Da quali comportamenti femminili Catone si sente minacciato?

TESTO 3: Perché gli antichi, secondo il giurista Gaio, stabilirono che le donne dovessero vivere, anche da adulte, sotto la tutela di un uomo?

TESTO 4: Con quale argomentazione Giulio Paolo ritiene che le donne siano più soggette, rispetto agli uomini, a ignorare le leggi?

DA LORO A NOI

Uno spunto di discussione

Oggi naturalmente le argomentazioni addotte dagli antichi per controllare le donne ed escluderle da ogni diritto politico e civile, ci appaiono assurde e pretestuose. Tracce di una mentalità maschilista, tuttavia, si possono ancora cogliere in alcuni atteggiamenti, a volte mascherati da un falso "progressismo": sei d'accordo con questa affermazione? Discutine in classe con i tuoi compagni.

2

La funzione sociale della donna: "il paradosso romano"

Alla donna romana, la cui condizione giuridica, come abbiamo visto, era fortemente discriminata rispetto a quella dell'uomo, era invece assegnata una fondamentale funzione sociale dal momento che, attraverso il matrimonio, la riproduzione e l'educazione dei figli le matrone garantivano non solo la continuità fisica e politica dello Stato ma anche quella delle tradizioni, dei valori e della cultura di Roma.

Si realizza così quello che Eva Cantarella¹ definisce il «paradosso romano»: quella stessa società, in cui le donne non godono dei medesimi diritti degli uomini e sono escluse dall'esercizio del potere politico, affida proprio alle donne non solo la propria sopravvivenza, ma anche la custodia e la trasmissione alle generazioni future del *mos maiorum* e delle istituzioni prodotte e imposte dagli uomini. Di fatto la donna romana, anche quando con l'imperatore Adriano (II sec. d.C.) ottenne maggiori concessioni legislative, come il diritto di assumere la tutela dei figli e di ereditare e gestire il proprio patrimonio (*senatus consultum Tertullianum*), non fu mai considerata uguale agli uomini, ma «complementare», perché nel diritto e nella cultura romana «non è prevista una figura femminile giuridicamente indipendente, svincolata dall'autorità di un uomo»².

1. E. Cantarella, EAD., *Il paradosso romano. La donna tra diritto e cultura*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli, 1996, 13 ss.

2. F. Mercogliano, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e storia del diritto privato*, IV, 2011.



2.1

La matrona è una signora rispettabile

Secondo il *mos maiorum* il ruolo della donna era strettamente legato alla vita familiare: suo compito era quello di essere una moglie fedele e sottomessa, di allevare nel modo migliore i figli (fino ai 7 anni ne aveva l'educa-

zione esclusiva), di provvedere al buon andamento della casa, di comportarsi in ogni circostanza in modo da tutelare l'onore del marito. Riassume efficacemente questi doveri un'espressione che compare spesso nelle epigrafi funerarie che celebrano le virtù della moglie defunta: *Domi mansit, casta vixit, lanam fecit*, «Rimase in casa, visse casta, filò la lana».

Per una signora i gioielli più preziosi sono i figli

L'ostentazione del lusso attraverso vesti preziose e gioielli è sempre stata osteggiata da una parte della società romana, come dimostrano le numerose leggi promulgate su questo argomento (► pag. 172). Anche per questo, risulta particolarmente significativo l'esempio di Cornelia, figlia di Scipione l'Africano, ma soprattutto madre dei due celebri tribuni della plebe Tiberio e Caio Gracco, uccisi rispettivamente nel 133 a.C. e nel 122 a.C.



TESTO 6

Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, libri, 4, 4.

Quando Tiberio e Gaio erano ancora piccoli, Cornelia rispose con queste parole, riportate da Valerio Massimo, a una matrona che ostentava i propri preziosi gioielli.

Cornelia Gracchorum mater, cum Campana matrona apud illam hospita ornamenta sua pulcherrima illius saeculi ostendēret, traxit eam sermone donec e schola redirent liberi, et: "Haec – inquit – ornamenta sunt mea".

Cornelia, madre dei Gracchi, dal momento che una matrona campana, sua ospite, le mostrava i suoi gioielli, i più belli di quel tempo, la trattenne a parlare finché tornassero da scuola i figli e: "Questi – disse – sono i miei gioielli".

Una signora in pubblico si copre fino ai piedi

Ma come doveva vestirsi una matrona romana? Per prima cosa doveva indossare una veste lunga fino ai piedi e possibilmente non mostrarsi in pubblico con la testa scoperta. Il poeta Orazio in una *Satira* (T7) ironizza sul fatto che l'abbigliamento imposto alle matrone renda impossibile anche solo intravedere una parte scoperta del loro corpo, mentre Valerio Massimo (T8) riporta la notizia di una donna ripudiata dal marito per avere osato uscire di casa con la testa scoperta.

TESTO 7

Orazio, *Satirae*, 1, 2, 94-99

Matronae praeter faciem nil cernere possis, cetera, ni Catia¹ est, demissa veste tegentis. Si interdicta petes, vallo circumdata – nam te hoc facit insanum –, multae tibi tum officient res, custodes, lectica, ciniflones, parasitae, ad talos stola demissa et circumdata palla.

Di una signora non altro che il viso hai la possibilità di vedere, a meno che non sia Cazia¹, dato che (la signora) si copre con una lunga veste. E se tu cerchi di vedere le parti proibite, essendo circondata da una trincea – questo infatti ti fa impazzire – molte cose te lo impediscono: le guardie, la lettiga, le pettegatrici, le amiche intime, la stola lunga fino ai piedi e sulla stola la tunica.

1. Una "signora" nota per i suoi liberi costumi.

TESTO 8

Valerio Massimo, *cit.* 6, 3, 10

(Sulpicius Gallus) uxorem dimisit quod eam capite aperto foris versatam cognovērat.

Sulpicio Gallo ripudiò la moglie perché era venuto a sapere che lei era uscita a capo scoperto.

Una signora non beve vino

I Romani impedivano per legge alle matrone di bere il vino, per il timore che perdessero il controllo e potessero avere comportamenti troppo “liberi”.

TESTO 9

Valerio Massimo, *cit.* 2, 1, 5 e 6, 3, 9

Vini usus olim Romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod decus prolaberentur. [...]

(Egnatius Micenus) uxorem, quod vinum bibisset, fusti percussam interēmit, idque factum non accusatore tantum sed etiam reprehensore caruit, unoquoque existimante optimo illam exemplo violatae sobrietati poenas pependisse.

L'uso del vino una volta era sconosciuto alle donne romane per evitare che si lasciassero andare a qualche gesto indecoroso. [...]

Egnazio Miceno uccise la moglie a frustate perché aveva bevuto del vino; e per questo fatto non solo non fu accusato, ma neppure biasimato, poiché tutti giudicarono che ella fosse stata punita nel modo più esemplare per la violazione della sobrietà.

Una signora non tradisce il marito, pena la morte... ma lui può tradirla

Per gli antichi romani l'uxoricidio, cioè l'uccisione della moglie, era ammesso in caso di adulterio, ma era considerato normale che l'uomo tradisse la moglie.

TESTO 10

Aulo Gellio, *Noctes Atticae*, 10, 23, 5 (riferisce un discorso di Catone)

In adulterio uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares, sive tu adulterarēre, digito non auderet contingere, neque ius est.

Se tu avessi colto tua moglie in flagrante adulterio, potresti, senza processo, ucciderla impunemente; al contrario, se fossi tu ad essere colto in adulterio, lei non oserebbe neppure toccarti con un dito: la legge non lo consente.

PER APPROFONDIRE

Spesso le donne morivano di parto

Una delle più frequenti cause di morte fra le donne era sicuramente il parto, come testimoniano le seguenti iscrizioni funerarie (a cura di L. Storoni Mazzolani, Torino, 1991 LVII, CIX, CXXXVI).

A. Pompeia Chia v(ixit). a(nnos). XXV
Opto meae caste contingat vivere natae ut nostro exemplo discat amare virum.

Qui è sepolta Pompeia Chia. Visse 25 anni. Spero che mia figlia abbia in sorte di vivere casta ed impari dal mio esempio ad amare il marito.

B. Rusticeia Matrona v.a. XXV
Causa meae mortis partus fatumque malignum, sed tu desine flere, mihi carissime coniux, et filii nostri serva communis amorem. Nam meus ad caeli transivit spiritus astra.

Rusticeia matrona. Visse 25 anni. Causa della mia morte furono il parto e l'empio fato. Ma tu cessa di piangere, mio diletto compagno e custodisci l'amore del comune figlio nostro. Infatti il mio spirito è ormai tra gli astri del cielo.

C. Viximus unanimes et prima prole beati in mundum duplici morte secunda venit. Pignora divisimus: comitatur me morientem Mortua, solatur filia prima patrem.

Abbiamo vissuto d'amore e d'accordo, felici per la prima bambina, ma la seconda nascendo ha portato con sé una duplice morte. Ci siamo divisi la prole: quella che perì accompagna me nella morte, la prima figlia conforta il padre.

3

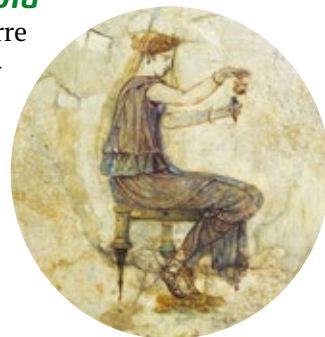
Donne emancipate... ma non troppo

Nella storiografia romana le testimonianze di manifestazioni pubbliche femminili sono molto scarse e tutte risultano attuate più per difendere degli interessi personali che per chiedere il riconoscimento di nuovi diritti.

3.1

La manifestazione delle matrone contro la *Lex Oppia*

Livio documenta che in età repubblicana, nel 195 a.C., concluse le guerre puniche, le matrone romane “scendono in piazza” per chiedere l’abrogazione della *Legge Oppia* che vietava loro di detenere beni, gioielli o altri oggetti di lusso, che dovevano essere consegnati allo stato per far fronte al pericolo di Annibale. A Catone che, indignato per “la marcia delle donne”, si oppone all’abrogazione della legge, risponde il tribuno L. Valerio elencando le volte in cui, fin dai tempi di Romolo, le donne si erano coalizzate per difendere il bene dello stato.



TESTO 11

Livio, *Ab urbe condita*, 34

Augebatur haec frequentia mulierum in dies; nam etiam ex oppidis conciliabulisque conveniebant. [...] Coetum et seditionem et interdum secessionem muliebrem (Cato) appellavit quod matronae in publico vos rogassent ut legem in se latam per bellum temporibus duris in pace et florenti ac beata re publica abrogaretis. [...] Nam quid tandem novi matronae fecerunt, quod frequentes in causa ad se pertinente in publicum processerunt? Nunquam ante hoc tempus in publico apparuerunt? [...] Iam a principio, regnante Romulo, cum Capitolio ab Sabinis capto medio in foro signis conlatis dimicaretur, nonne intercursum matronarum inter acies duas proelium sedatum est? quid? Regibus exactis cum Coriolano Marcio duce legiones Volscorum castra ad quintum lapidem posuissent, nonne id agmen quo obruta haec urbs esset matronae avertērunt? Iam urbe capta a Gallis aurum quo redempta urbs est nonne matronae consensu omnium in publicum contulērunt? Ne antiqua repētam, proximo Punico bello nonne et, cum pecunia opus fuit, viduarum pecuniae adiuvērunt aerarium? [...] Dissimiles – inquis – causae sunt. Nec mihi causas aequare propositum est: nihil novi factum purgare satis est.

Questo affollarsi di donne cresceva di giorno in giorno: difatti arrivavano anche dalle città vicine e dai sobborghi. [...] Congrega, sedizione, persino secessione delle donne Catone ha definito il fatto che le matrone siano scese in piazza per chiedervi l’abrogazione di una legge approvata in duri tempi di guerra, ora che lo stato gode di una florida pace. [...] Infine che cosa di tanto straordinario hanno fatto le matrone per il fatto che sono accorse in massa in pubblico per una causa che le riguarda personalmente? Prima di oggi non si sono mai mostrate in pubblico? Fin da principio sotto il regno di Romolo, mentre, occupato il Campidoglio dai Sabini, si combatteva in mezzo al foro, non è forse vero che la battaglia fu sedata dal precipitarsi delle matrone tra i due eserciti? E poi? Dopo la cacciata dei re, quando le legioni dei Volsci comandate da Marcio Coriolano si erano già accampate a cinque miglia da Roma, non furono forse le matrone che fecero ripiegare quella schiera da cui questa città sarebbe stata distrutta? E dopo che la città era stata conquistata dai Galli non furono ancora le matrone che col consenso di tutti portarono in pubblico l’oro con cui fu riscattata la città? Per non tornare tanto indietro, nell’ultima guerra punica, quando ci fu bisogno di denaro, i soldi delle vedove non rimpinguarono l’erario? [...] Diversi – dici tu – sono i motivi. Né io mi propongo di metterli a confronto. Mi basta motivare che non è stato fatto nulla di nuovo.

Attività

Dopo avere letto attentamente i testi rispondi alle seguenti domande:

1. Sottolinea le espressioni italiane con cui viene definita da Catone la mobilitazione delle donne per chiedere l'abrogazione della *Lex Oppia* e indica a quali termini latini corrispondono ...
2. Perché, secondo il tribuno Valerio, è ragionevole che le donne chiedano l'abrogazione della legge?
3. Catone considera una novità il fatto che le matrone siano “accorse in massa in pubblico per una causa che le riguarda personalmente”: rintraccia l'espressione latina che corrisponde a questa frase.
4. Per dimostrare che non è la prima volta nella storia di Roma che le donne si mobilitano per ottenere qualcosa, il tribuno Valerio cita il comportamento delle Sabine, e della madre e moglie di Coriolano: di che episodi si tratta? Se non li conosci fai una ricerca e sintetizzali in un breve testo scritto.

3.2 Tre donne avvocato: Ortensia, Mesia e Afrania

Un'altra “discesa in piazza” tutta al femminile è testimoniata da Valerio Massimo: nel 42 a.C. i nuovi triumviri, Ottaviano, Antonio e Lépido emanano un editto con cui impongono alle 1400 donne più ricche di Roma una tassazione eccezionale, commisurata alle loro ricchezze, al fine di contribuire alle enormi spese militari del momento. Allora **Ortensia**, figlia del famoso oratore Ortensio Órtalo, guida una manifestazione di ricche matrone dinanzi al senato e ottiene la revisione dell'editto e l'alleggerimento delle tasse richieste. Dopo avere descritto con ammirazione e rispetto l'abilità retorica di Ortensia e di Mesia, Valerio Massimo presenta invece con sprezzante ironia Afrania, moglie del senatore Buccone, che era sempre pronta *ad lites contrahendas*, ovvero a intentare una causa a qualcuno, e spesso si difendeva in tribunale da sé, non per necessità, come Mesia, ma per il gusto di farlo.

TESTO 12 Valerio Massimo, cit. 8, 3, 2

Valerio Massimo esprime un giudizio positivo su Ortensia, presentando la sua abilità retorica come una sorta di “eredità paterna”.

Hortensia vero, Q. Hortensi Hortali¹ filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris esset oneratus nec quisquam virorum patrociniū eis accommodare audēret, causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia, impetravit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur.

Ortensia, dunque, figlia di Q. Ortensio Órtalo¹, dal momento che la classe delle matrone era stata oppressa dai triumviri con un pesante tributo e nessun uomo osava concedere loro il proprio patrociniū, difese con costanza e con abilità la causa delle donne presso i triumviri: riprodotta infatti l'eloquenza del padre, ottenne che venisse rimessa loro la maggior parte del denaro imposto.

1. Quinto Ortensio Órtalo era ritenuto il più abile oratore del suo tempo (I sec.a.C.) in concorrenza con Cicerone, col quale si scontrò nel processo contro Verre di cui Ortensio aveva assunto la difesa.

TESTO 13 Valerio Massimo, cit. 8, 3, 1-2

Dopo avere parlato di Ortensia, Valerio Massimo presenta altre due donne avvocato, Mesia e Afrania, ma anziché lodare la loro competenza legale e la loro abilità retorica, le ridicolizza, interpretando forse il comune sentimento di condanna nei confronti di quelle donne che pretendevano di invadere settori per secoli riservati ai soli uomini: di Amesia, pur riconoscendo l'abilità oratoria,

dice che aveva un animo così virile da essere soprannominata “Androgina”, mentre Afrania viene rappresentata come una donna litigiosa, cavillosa e persino sfacciata, insomma “un mostro”.

Ne de his quidem feminis tacendum est, quas condicio naturae et verecundia stolae¹ ut in foro et iudiciis tacērent cohibere non valuit.

Mesia Sentinas, *rea, causam suam L. Titio praetore iudicium cogente maximo populi concursu egit modosque omnes ac numeros defensionis non solum diligenter, sed etiam fortiter executā, et prima actione et paene cunctis sententiis liberata est. Quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynam appellabant.*

Caia Afrania, *Licinii Bucconis senatoris uxor, prompta ad lites contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inpudentia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae² notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus C. Afraniae nomen obiciatur: prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem itērum et P. Servilium consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.*

Non bisogna neppure tacere di quelle donne che la condizione naturale e il riserbo dovuto all'abito matronale non riuscirono a far tacere nel foro e nei tribunali.

Mesia Sentinate, poiché era stata incriminata, difese la propria causa davanti al pretore Lucio Tizio, che presiedeva il collegio giudicante, in mezzo a una numerosissima folla e, avendo svolto nei giusti tempi tutte le parti del discorso in sua difesa non solo con precisione ma anche con vigore, fu assolta nel primo giudizio e con verdetto quasi unanime. E costei, poiché sotto l'aspetto di donna, aveva un animo virile, fu chiamata “Androgina”.

Gaia Afrania, moglie del senatore Licinio Buccone, sempre pronta ad intentare causa si difese sempre da sola davanti al pretore non perché le mancassero gli avvocati ma perché aveva una gran faccia tosta. E così stressando con le sue urla, insolite per il foro, i tribunali divenne il più conosciuto esempio di calunnia femminile, al punto che alle donne di cattivi costumi a motivo di biasimo viene attribuito il nome di Afrania. Costei visse fino al consolato di C. Cesare – per la seconda volta – e P. Servilio: di tale mostro, infatti, bisogna tramandare il ricordo più di quando è sparito che di quando è apparso.

1. *verecundia stolae*: lett. «il riguardo della stola», cioè l'atteggiamento di modestia che doveva caratterizzare le donne romane di alta condizione sociale che portavano la stola, cioè la lunga sopravveste che le copriva da capo a piedi.

2. *Calumnia* era la “falsa accusa” in un processo.

Attività

Dopo avere letto attentamente i testi svolgi le seguenti attività.

- Indica a quali delle tre donne-avvocato presentate da Valerio Massimo possono essere riferite queste frasi:
 - Causam suam maximo populi concursuegit.*
 - Pro se semper apud praetorem verba fecit.*
 - Causam feminarum apud triumphos egit.*
- Su Afrania Valerio Massimo esprime un giudizio decisamente negativo. Rintraccia le espressioni latine che ti sembrano più offensive:

3.3 Emancipate, ma senza coscienza di genere

Come si è detto, a partire dal I d.C. le rigide norme del *mos maiorum* andarono sempre più attenuandosi sino a scomparire quasi del tutto in età imperiale e, limitatamente alla classe dominante nobile e ricca, furono sempre più numerose le ragazze alle quali veniva impartita un'istruzione simile a quella dei maschi. Non scomparve mai del tutto, però, una profonda diffidenza per la donna "emancipata" che poteva invadere ambiti tradizionalmente maschili e doveva quindi essere controllata.

Nonostante questa forma di controllo tipica di una società fortemente maschilista, però, l'influenza e il potere delle donne romane nella vita familiare e, di riflesso, in quella sociale e politica, era notevole, come riconosceva lo stesso Catone, di cui lo storico greco Plutarco riferisce questa battuta, che presenta un ironico rovesciamento della logica del sillogismo:

Περὶ δὲ τῆς γυναικοκρατίας διαλεγόμενος
'< πάντες - εἶπεν - ἄνθρωποι τῶν γυναικῶν
ἄρχουσιν, ἡμεῖς δὲ πάντων ἀνθρώπων, ἡμῶν δ'
αἱ γυναῖκες.'

Parlando del potere delle donne (Catone) disse:
"Tutti gli uomini comandano sulle loro donne;
noi su tutti gli uomini; le nostre donne su di noi".
(Plut. *Cato maior.*, 8,4)

... e quindi le donne romane comandano su tutti gli uomini!

DA LORO A NOI

Uno spunto di discussione

Sulla base delle testimonianze storiche si può affermare che non ci fu mai a Roma una volontà di emancipazione femminile con effetti di evidenza giuridica, perché, pur se con qualche progresso, le donne, anche quelle colte, ricche e per lo più urbanizzate, non giunsero mai a una tale "coscienza di genere" da avanzare rivendicazioni di parità e uguaglianza col sesso maschile.

- Quando si affaccia per la prima volta, in Europa, questo tipo di coscienza? Fai una breve ricerca su questo argomento e discutine in classe con i tuoi/tue compagni/e.